



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 2
Data di registrazione 19/01/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Legale e Polizia Municipale

**OGGETTO: RICORSO TAR SICILIA PROMOSSO DA CASTRONOVO ELISABETTA + 3 -
LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ANGELO MARINO**

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al D.P.R. n.62/2013 e dell'art.6/bis della legge n.241/90 da parte della dott.ssa Rosa Di Blasi per sussistenza di situazione di conflitto di interessi sul presente provvedimento;

Il SOSTITUTO dell'Area Servizi Legali,

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Legittimata ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il decreto sindacale n. 29 del 26/04/2019;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la L.R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Premesso che:

In data 10 aprile 2020, è stato notificato a questa Pubblica Amministrazione, ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo, ex art. 117 c.p.a. dei sig.ri Castronovo Elisabetta, Di Miceli Francesco, Di Miceli Carmela, e Di Miceli Angela, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Puntarello e domiciliati presso lo studio legale sito in Palermo, Via Libertà n.9, per i seguenti motivi:

- declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato dal comune in merito all'istanza ex art.47 D.P.R. 327/2001, assunta al protocollo generale n.46687 del 19/12/2019, con la quale i ricorrenti chiedevano l'avvio del procedimento volto alla declaratoria di inservibilità dei propri fondi espropriati
- nonché per l'accertamento dell'obbligo del comune a concludere il procedimento ex art.47 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che con decreto sindacale n.42 del 10/5/2020 è stato conferito incarico all'Avv. Angelo Marino del Foro di Agrigento;

Che, con il predetto professionista è stato raggiunto l'accordo economico per la difesa per un importo di € 4.391,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo calcolato al minimo sui parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa con determina dirigenziale n.82 del 17/06/2020 ;

Acquisito il CIG: Z5A2D59783;

Dato atto che il giudizio si è concluso con sentenza TAR Sicilia 94/2021 che ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse da parte dei ricorrenti, non avendo impugnato con motivi aggiunti la nota del 2/10/2020 notificatagli dall'UTC ed ha compensato le spese tenuto conto che la sopravvenuta definizione della controversia è imputabile ad entrambe le parti.

Vista la fattura a saldo trasmessa dal legale n.1A del 12/01/2021 dell'importo complessivo di € 5.521,64;

Ritenuto di dover liquidare la suddetta fattura;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, all'Avv. Angelo Marino la fatt. n. 1A del 12/01/2021 di € 5.251,64, comprensivo di rimborso forfettario 15% e CPA 4%, esente IVA, a saldo per l'attività svolta nel giudizio in oggetto, con le modalità indicate nella stessa;

Di dare atto che la superiore somma trova copertura al cap. codice di bilancio 01111.03.0860 – imp. 89252;

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili ai sensi del 3° comma dell'art.184 del D.L.vo n.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Placida Arcadipane il 19/01/2021

L'Istruttore Direttivo
arcadipane placida / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)